CAMERA DEI DEPUTATI N. 3034-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 marzo 1966 *(Stampato n. 1228)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 marzo 1966

—

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963

Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 6 maggio 1963 sono stati firmati a Strasburgo i Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Col protocollo n. 2 alla Corte europea dei diritti dell'uomo, viene conferito, sotto certe condizioni, la competenza di dare, a richiesta del Comitato dei Ministri, pareri consultivi sulle questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei protocolli.

Questi pareri, però, non possono avere ad oggetto il contenuto o l'estensione dei diritti e libertà definiti al titolo primo della convenzione, né su altre questioni, che potrebbero essere portate a conoscenza della Corte o del Comitato dei Ministri in seguito alla presentazione di un ricorso. Ciò, evidentemente per

evitare che la Corte possa pronunciarsi, senza la garanzia del contraddittorio, su materie sottoposte alla sua competenza giurisdizionale.

Per l'esame delle domande di pareri consultivi, la Corte siede in seduta plenaria. Il parere deve essere motivato e, se esso non esprime l'opinione unanime dei giudici, la minoranza ha il diritto di annettervi l'esposizione del suo dissenso. Il parere è trasmesso al Comitato dei Ministri.

In applicazione del potere, che le conferisce l'articolo 55 della Convenzione e ai fini del protocollo n. 2, la Corte può adottare il suo regolamento e fissare la sua procedura.

Col protocollo n. 3 viene soppressa la sottocommissione prevista dall'articolo 29 della Convenzione nel caso di ricorsi individuali e la relativa competenza viene attribuita alla Commissione.

Poiché alcuni Stati come l'Italia, hanno firmato i due protocolli con la riserva di ratifica e di accettazione, occorre procedere alla ratifica dei protocolli, affinché essi entrino in vigore.

Pertanto si raccomanda al vostro esame e alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli n. 2 e n. 3, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963, addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 5 e 4 dei Protocolli stessi.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.